

Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.º 8/15

> > > > > > > > > > > > > >

Il v.**Sindaco** propone l'adozione del seguente atto deliberativo:

Visto l'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 149/2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che dispone quanto segue:
"A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

Rilevato che:

- la legge n. 56, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" ha modificato la composizione numerica dei Consigli comunali con popolazione fino a 10.000 abitanti;

- in particolare, i commi 135 e 136 dell'articolo 1 della suddetta legge dispongono quanto segue:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) omissis;

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

Preso atto, pertanto, che al fine del rispetto delle prescrizioni della suddetta normativa il Comune, con propri provvedimenti, deve dare atto della invarianza della spesa in relazione all'aumentato numero di consiglieri e assessori comunali;

Visto il D.M. 119/2000, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Vista la tabella A, allegata al predetto decreto, che quantifica, per i Comuni fino a mille abitanti, l'indennità di funzione mensile dei Sindaci nell'importo di lire 2.500,00 (pari ad Euro 1.291,00);

Atteso che:

- il comma 54 dell'articolo 1 della L. 266/2005 dispone la riduzione delle suddette indennità nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

- la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 1/2012 ha, tra l'altro, statuito che *"la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, L. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria del 2006";*

Dato atto che in questo Comune né il Sindaco, né gli Assessori, né i Consiglieri comunali hanno, fino ad oggi, percepito alcunché;

Richiamato il parere del Ministero dell'Interno del 17 Febbraio 2014: "In proposito, il Consiglio di Stato (Sez. I, par. n. 501 del 14.6.2001) ha specificato che il vicesindaco, da un punto di vista funzionale ".... è il "vicario" del sindaco, cioè l'organo persona-fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di mancanza, assenza o impedimento" e, nel caso di rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la sostituzione ha un carattere stabile, fino a nuove elezioni.

Relativamente al quesito posto sull'indennità di funzione spettante al vicesindaco dell'ente in oggetto indicato, si richiamano le disposizioni recate dall'art. 16, comma 18, del citato D.L. 138/2011, ove si stabilisce che ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le previsioni di cui all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Considerate le finalità del citato D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, volte al contenimento della spesa pubblica, per quanto sopra illustrato, si concorda con codesta Prefettura nel ritenere che all'amministratore che espleta le funzioni del vicesindaco non sia dovuta la corresponsione di alcuna indennità di funzione."

Ritenuto, tuttavia, di dover assicurare l'invarianza della spesa a seguito dell'intervento legislativo di incremento del numero di Consiglieri e Assessori per i Comuni fino a mille abitanti, fascia demografica alla quale appartiene questo Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/00,

DELIBERA

1. di recepire la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di determinare, a decorrere dal mese di gennaio 2015, l'importo massimo delle indennità di funzione per gli amministratori di questo Ente nelle misure di seguito riportate, inferiori rispetto alla Tabella A allegata al DM 119/2000:

- Sindaco: indennità mensile non superiore ad € 350,00;

- Vice Sindaco ed Assessore: si ritiene che l'indennità di funzione non sia dovuta, in via ulteriore rispetto a quella del Sindaco, come da disposto dell'art.16, comma 18, della Legge n. 148/2011;

3. di dare indirizzo all'ufficio ragioneria affinché nel redigendo bilancio di previsione dell'anno 2015 vengano appostate somme coerenti con tali importi;

4. di rinviare, per quanto non previsto nel presente atto, alle disposizioni di cui all'art. 82 del d. Lgs.

267/2000;

Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Federica Sementilli

Il Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Agnesina C.

A questo punto,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione;

Dato atto che il responsabile del servizio ha espresso parere tecnico favorevole;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano. *D E L I B E R A*

Di approvare la proposta su estesa di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di rendere, con separata votazione favorevole unanime, il presente deliberato immediatamente eseguibile.